



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARCHESINI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIRELLI	GINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISCUOLO	ROCCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1778/2017
spedito il 15/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 272/2017 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BOLOGNA
contro:

████████████████████
██

proposto dall'appellante:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BOLOGNA

difeso da:
PASTORELLI STEFANO
VIA NOVOLI, 5 50141 FIRENZE FI

Atti impugnati:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000
IRPEF-ADD.REG. 2008
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 IRPEF-ALTR
2008
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 IVA-ALTRO
2008
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 TRIB.LOCAL
2008
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 IRAP 2008
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 TARSU/TIA
2008

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1778/2017

UDIENZA DEL

10/12/2020 ore 09:31

N°
1411

PRONUNCIATA IL:
10/12/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
10/12/2020
Il Segretario

Mariano Padellini



(segue)

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 TARSU/TIA
2009
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 TARSU/TIA
2010
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 020802014000045510000 TARSU/TIA
2011

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1778/2017

UDIENZA DEL

10/12/2020 ore 09:31

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RGA N. 1778/2017

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] impugnava, nei confronti di Equitalia (ora Agenzia delle entrate - Riscossione), il preavviso di fermo amministrativo, per un debito di euro 3.221,73, relativamente all'autoveicolo targato [REDACTED], emesso in base ad 8 cartelle di pagamento, due delle quali afferenti a sanzioni amministrative. Eccepiva: l'omessa notifica delle cartelle; - l'assenza del presupposto di valore (debito inferiore ad euro 8.000,00); - la violazione dell'art. 86, comma 2, D. P. R. n. 602/1973, essendo stato assoggettato alla misura cautelare un bene strumentale all'attività professionale. Chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Resisteva l'Equitalia. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 272/17 la Sez. 4 della C. T. P. di Bologna dichiarava la carenza di giurisdizione in relazione alle pretese di natura non tributaria ed accoglieva il ricorso nel resto. Compensava le spese di giudizio.

Proponeva appello la subentrata Agenzia delle entrate - Riscossione deducendo: - l'omessa contestazione del debito iscritto a ruolo; - l'assenza della previsione del limite di 8.000,00 euro per l'adozione del fermo di beni mobili registrati; - la mancanza del requisito di indispensabilità del bene oggetto del fermo amministrativo rispetto all'attività esercitata. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, dichiarare la non strumentalità dell'autoveicolo e confermare la validità del preavviso; in subordine, dichiarare la sua validità nei limiti del debito al netto del valore dei tributi.


Si costituiva la controparte con controdeduzioni ed appello incidentale. Deduceva: - l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione processuale; - la sussistenza del requisito della strumentalità dell'autoveicolo assoggettato alla misura cautelare. Con l'appello incidentale censurava la sentenza della C. T. P. sulla compensazione delle spese, sulla asserita regolare notifica della cartelle di pagamento e per violazione dell'art. 112 c. p. c.. Riproponeva, inoltre, le doglianze articolate in primo grado. Chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello principale e confermarsi la sentenza di primo grado nella parte di accoglimento del ricorso, fatto salvo quanto richiesto in via incidentale; in subordine riformarsi parzialmente la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va confermata la parte della decisione appellata che ha pronunciato il difetto di giurisdizione in riferimento alle pretese di natura non tributaria. In proposito si richiama, ex plurimis, la sentenza della S. C., SS. UU., del 07/07/2014, n. 15425, secondo cui "In caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria (nella specie, per il mancato pagamento della TARSU) ed altre di natura diversa (nella specie, per infrazioni al codice della strada), ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo." Si aggiunge che le parti nulla hanno dedotto in merito a tale statuizione.

Con il terzo motivo, da considerare assorbente, l'Agenzia ha dedotto la mancanza del requisito di indispensabilità del bene oggetto del fermo amministrativo rispetto all'attività esercitata, sottolineando che la strumentalità che esclude l'applicazione del fermo dei beni mobili registrati debba rivestire il carattere dell'indispensabilità, insussistente nel caso di esercizio della professione forense, attesa la possibilità dell'avvocato **"di spostarsi con mezzi pubblici o col servizio di car sharing"**.

La censura va disattesa. In proposito questo collegio condivide quanto affermato dai giudici di prime cure che, previa verifica della non contestata strumentalità del bene oggetto della misura cautelare attraverso la documentazione prodotta dal ricorrente (libretto di circolazione, fattura di acquisto, certificato PRA, annotazione nel registro dei cespiti ammortizzabili), ha sottolineato che, nell'attuale società, l'autovettura rappresenta un bene indispensabile per lo svolgimento dell'attività forense, che implica



continui spostamenti presso aziende, clienti privati e pubblici, sopralluoghi in occasione di accertamenti tecnici, oltre al tradizionale tragitto tra lo studio e le sedi giurisdizionali, frequentemente anche più di una nella stessa giornata.

Si aggiunge che la giurisprudenza di legittimità, citata anche dall'Agenzia, nel considerare l'indispensabilità del bene strumentale per la sua impignorabilità, ha comunque sottolineato che tale requisito debba essere riferito a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze dell'attività (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza del 25/02/2009, n. 4488; Cass., Sez. 3, Sentenza del 11/07/2006, n. 15705).

L'appello principale, pertanto, va rigettato.

Va rigettato anche l'appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di giudizio pronunciata dalla C. T. P. per la parziale soccombenza e l'incertezza giurisprudenziale sul requisito della strumentalità e/o indispensabilità, ragioni condivise da questo collegio.

Le altre deduzioni ed eccezioni delle parti sono da considerare assorbite o carenti di interesse ad agire ex art. 100 c. p. c..

Il rigetto di entrambi gli appelli e le altre argomentazioni sopra riportate giustificano la compensazione delle spese anche relativamente al presente grado.

La Commissione

P. Q. M.

conferma la sentenza appellata e, per l'effetto, rigetta entrambi gli appelli.
Compensa le spese di giudizio.

Bologna, 10/12/2020.

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

